E’ stata pubblicata in gazzetta ufficiale la legge n.71 del 29 maggio 2017 che si pone lo scopo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti.

**Cosa è il Cyberbullismo?**

Con il termine **cyberbullismo** si intende **qualunque** forma di “*pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali* ***in danno di minorenni****, realizzata per via telematica, nonche' la diffusione di* ***contenuti on line*** *aventi ad oggetto anche uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante* ***sia quello di isolare un minore*** *o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso,* ***o la loro messa in ridicolo.”***

**Quali strumenti offre la legge?**

Ciascun minore ultraquattordicenne, nonche' ciascun genitore che abbia subito taluno degli atti di ciberbullismo, puo' inoltrare **al titolare del trattamento o al** **gestore del sito internet o del social media** un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.

Qualora, **entro le ventiquattro ore successive** il soggetto responsabile **non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento,** alla rimozione o al blocco richiesto, **ed entro quarantotto** ore non vi abbia provveduto, l'interessato puo' rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali.

**Cosa deve fare la scuola?**

Il dirigente scolastico che viene a conoscenza di atti di cyberbullismo deve informare i genitori dei minori coinvolti ed attivare adeguate azioni di carattere educativo.

Anche i regolamenti delle istituzioni scolastiche devono essere integrati con specifici riferimenti alle condotte di cyberbullismo e prevedere specifiche sanzioni disciplinari commisurate alla gravita' degli atti compiuti.

**L’ammonimento**

Quando il minore che commette atti di cyberbullismo ha più di quattordici anni, è convocato dal  questore , unitamente ad almeno un genitore